

Questa pubblicazione è stata realizzata
con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

7



MILANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI

1982

Il documento notarile novarese: dalla "charta,, all' "instrumentum,,

di MARIA FRANCA BARONI

Giorgio Costamagna in uno studio sul passaggio dalla « charta » all'« instrumentum » nel documento bolognese proponeva, sottolineandone le caratteristiche diverse, un confronto con il documento tipico del « Regnum Italiae »¹.

Si è deciso in queste pagine di tracciare, sotto forma di schema, l'evoluzione del documento notarile novarese² tra il sec. XI e l'inizio del XIII perché ci sembra offra elementi particolarmente interessanti dal momento che Novara si trovava « in una posizione di confine tra zone di tradizioni giuridiche contrastanti, sottoposta all'influenza milanese e pavese, ma contemporaneamente premuta tutt'attorno dalle

¹ G. COSTAMAGNA, *Dalla « charta » all'« instrumentum »*, in *Notariato medievale bolognese*, to. II (Atti di un Convegno, febbraio 1976), Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1977, pp. 9-26.

² La ricerca comprende anche i documenti relativi al lago d'Orta, come risulta dalle fonti sotto indicate.

Fonti archivistiche conservate a Novara: Archivio diocesano: Archivio del Capitolo di S. Maria, Documentari, nn. A, B, F, G, J, L, Q, U. Archivio di Stato: Fondo Ospedale Maggiore, cod. I; Fondo Pergamene, cart. 2 (Società Archeologica), cartt. 14, 23 (Isola S. Giulio di Orta).

Fonti edite: *Le carte dell'Archivio Capitolare di S. Maria di Novara*, I (729-1034), a cura di F. Gabotto, A. Lizier, A. Leone, G. B. Morandi, O. Scarzello (BSSS, LXXVIII), Pinerolo, 1913; II (1034-1172), a cura di F. Gabotto, G. Basso, A. Leone, G. B. Morandi, O. Scarzello (BSSS, LXXIX) Pinerolo 1915; III (1172-1205), a cura di O. Scarzello, G. B. Morandi, A. Leone (BSSS, LXXX), Torino, 1924; G. B. MORANDI, *Le carte del Museo Civico di Novara (881-1346)*, (BSSS, CXXVII, II), Torino, 1937; C. SALSOTTO, *Le più antiche carte dell'Archivio di S. Gaudenzio di Novara (sec. IX-XI)*, (BSSS, CXXVII, I), Torino, 1937; *Le pergamene di San Giulio d'Orta dell'Archivio di Stato di Torino*, a cura di G. Fornaseri (BSSS, CLXXX, I), Torino, 1958; *Le pergamene di San Giulio d'Orta della Biblioteca Comunale di Novara*, a cura di M. G. Virgili (BSSS, CLXXX, II), Torino, 1962.

Le pergamene conservate negli Archivi novaresi sono state viste tutte per i controlli delle citazioni dirette del testo, per le notizie dorsali oltre che per l'esame

nuove tendenze collegate al risorgente studio del diritto romano »³.

L'indagine è di natura strettamente diplomatica, rivolta cioè all'esame dei caratteri estrinseci del documento che si trovano nelle *publicationes*; il riferimento al *tenor* viene fatto eccezionalmente e per lo più quando sia necessario rilevare consuetudini locali.

Per il sec. XI le considerazioni che si possono fare si riassumono in questi dati:

L'*invocatio*, nella forma verbale « In nomine domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi »⁴ viene espressa nel documento fino a quando permane l'uso della datazione con gli anni dell'Impero; cambiando sistema di datazione, essa viene omessa⁵ in quanto l'accenno alla divinità è fatto nella data stessa.

La *data* è espressa con gli anni dell'Impero fino al 1056, anno della morte di Enrico III, sebbene dal 1039 si trovi usata l'era di Cristo⁶ secondo lo stile della Natività⁷. L'indicazione del mese è affiancata quasi sempre dal giorno, del resto richiesto dalle leggi Giustinianee⁸: esso è espresso con il sistema progressivo o con quello romano. Dal 1054 è introdotto nel « breve » il giorno della settimana⁹. L'indizione usata è quella greca¹⁰, anche se contemporaneamente comincia ad introdursi l'uso romano¹¹.

dell'evoluzione della scrittura e delle caratteristiche del segno di tabellionato. Nei casi in cui non sia necessario un rimando diretto alla fonte, si fa riferimento alle edizioni per comodità di controllo.

³ Così scrive Giorgio Costamagna recensendo il volume riguardante l'edizione delle pergamene novaresi del Trecento (M. F. BARONI, *Novara e la sua diocesi nel Medio Evo attraverso le pergamene dell'Archivio di Stato*, Novara, Banca Popolare, 1981, recens. in « Rassegna degli Archivi di Stato », in corso di stampa). Detta recensione propone alcune ipotesi di lavoro sul documento trecentesco di cui si terrà conto nello studio sul Collegio notarile novarese, in preparazione.

⁴ *Le carte di S. Maria . . .*, I, nn. CXVII, CXVIII, CXX, ss.

⁵ Permane nella « charta libelli » nella forma « In Christi nomine » (ivi, nn. CXIX, CXLVII, ss.).

⁶ C. SALSOTTO, op. cit., n. XV.

⁷ G. FORNASERI, op. cit., n. XXXI; stile che diventa definitivo nel sec. XII (cfr. *Le carte di S. Maria . . .*, II, n. CCCLXI e ss.).

⁸ Novella 47, I.

⁹ *Le carte di S. Maria . . .*, II, n. CCIV.

¹⁰ *Le carte di S. Maria . . .*, II, nn. CCXV, CCXXIII, ss.; G. FORNASERI, op. cit., n. XXXII.

¹¹ G. FORNASERI, op. cit., n. XXVI; G. B. MORANDI, op. cit., n. XXIII.

Un accenno solo al *tenor* per sottolineare che nel contratto di compra-vendita (« cartula vendicionis ») rimane costante la formula in uso nei secoli precedenti: « Constat me . . . accepissem »¹²;

nella « cartula offerisionis » e « ordinacionis » è presente l'*arenga*¹³ in due forme¹⁴, di cui la più usata è quella che si trascrive: « Quisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus iusta Auctori (*sic*) vocem in oc seculo centuplum accipiet; insuper, quod melius est, vitam possidebit eterna (*sic*) »¹⁵;

nella « cartula comutacionis » la *dispositio* è introdotta dalla formula tipica: « Comutacio bone fidei nositur ese (*sic*) contractum ut vicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes . . . »¹⁶.

Apprendo una parentesi, dalla *dispositio* si possono trarre anche alcune considerazioni riguardanti la provenienza etnica della popolazione: su tutto il territorio novarese gli autori che professano la legge salica sono largamente rappresentati¹⁷ accanto a quelli di legge longobarda, mentre in minor numero sono quelli di legge romana. Ne consegue la ne-

¹² *Le carte di S. Maria . . .*, I, n. CXLVIII, ss. Con questa formula il venditore dichiara di aver ricevuto il denaro contro il quale effettua la vendita. A Bologna invece la formula in uso è diretta: « Constat me vendidisse . . . (cfr. G. COSTAMAGNA, *Dalla « charta » . . . cit.*, p. 10).

¹³ Sul significato e il valore storico giuridico di questa formula si veda L. MOSHICI, *Le arenghe nei documenti privati pistoiesi (secoli VIII-XII)*, in « Bollettino Storico Pistoiese », 1976, fasc. 1-2, pp. 3-36.

¹⁴ L'altra, meno usata, è la seguente: « Vita et mors in manu Dei est: melius est enim omni metu mortis vivere quam spe vivendi morte subitanea preveniri » (Archivio diocesano, Documentari, Q, n. 20; cfr. anche *Le carte di S. Maria . . .*, I, n. CXXVI).

¹⁵ Archivio diocesano, Documentari, L, n. 26; cfr. anche *Le carte di S. Maria . . .*, I, n. CXX.

¹⁶ Ivi, A, n. 27; cfr. anche *Le carte di S. Maria . . .*, I, n. CXXVII. Per Milano la formula è descritta da Alberto Liva, *Notariato e documento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1979, pp. 19-20.

¹⁷ Per Novara, v. *Le carte di S. Maria . . .*, I, nn. CXXI, CXXXIV, CXLIV, ss.; II, nn. CLXXXVIII, CXCIV, ss.; G. B. MORANDI, op. cit. nn. XIX, XX, XXII, ss. Per Orta, G. FORNASERI, op. cit. nn. V, VII, XVI, ss.

Si può dire che almeno un terzo degli autori di negozi giuridici professino detta legge. Un rapido confronto, ad es., con Milano prova che in quest'ultima città ce ne siano pochissimi: cfr. *Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI*, voll. 4, a cura di G. Vittani-C. Manaresi, C. Manaresi-C. Santoro, Milano, 1933-1969.

cessità di specificare per lo più la professione di legge anche nella *roboratio testium*¹⁸.

Passando all'escatocollo¹⁹, si è immediatamente attratti da quelle formule che Giorgio Costamagna a buon diritto chiama « le formule della credibilità »²⁰, vale a dire la *subscriptio auctoris*, la *roboratio testium*, la *completio* del rogatario.

Dato il carattere schematico delle considerazioni che si fanno in queste pagine, si accenna solamente al fatto che nella sottoscrizione dell'autore, quando è espressa con il *signum manus* fatto dal notaio, permane fino all'ultimo ventennio del secolo la locuzione « . . . et ei relecta est »²¹; che la sottoscrizione dei testi, sia essa autografa sia di mano del notaio preceduta dal *signum* e relative croci a memoria dell'avvenuta apposizione della mano, rimane per tutto il secolo e buona parte del successivo; che la *completio* conserva costante la menzione dell'avvenuta *traditio*, dove la locuzione « post traditam » si intenda come ricordo della « traditio ad proprium » dell'epoca longobarda²².

La sottoscrizione del rogatario rivela anche come egli, a differenza di quanto avveniva contemporaneamente a Bologna²³, si qualificasse « notarius sacri palatii » o « notarius et iudex sacri palatii »²⁴, sottolineando in tal modo la dipendenza da una superiore *auctoritas* sovrana, compro-

¹⁸ « Salici testes », « Longobardi testes » si precisa dopo le sottoscrizioni fatte dal notaio con i *signa manuum* in atto del 1076 (*Le carte di S. Maria* . . . , II, n. CCXXXIX); allo stesso modo « Romani et Longobardi testes » vengono indicati in atto del 1097 (Ivi, n. CCLXXIX).

¹⁹ Si fa presente che la formula dell'*apprecatio*, nella locuzione *feliciter*, è sempre presente dopo la data topica.

²⁰ In M. AMELOTTO-G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1975, pp. 222-229.

²¹ A Novara gli ultimi esempi sono degli anni intorno al 1086, 1090 (*Le carte di S. Maria* . . . , II, nn. CCLII, CCLV; C. SALSOTTO, op. cit., n. XXVI). Sul lago d'Orta si trova ancora nel 1087 (G. FORNASERI, op. cit., n. XXXII).

²² Noti sono i termini della questione che ha opposto a lungo diplomatisti e giuristi sul problema della *traditio chartae*: non è questa la sede per ribadire i concetti relativi alla « traditio ad proprium » e alla « traditio ad scribendum ». Per un approfondimento della questione si rimanda, anche per l'ampia bibliografia, a G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato* . . . , cit., p. 255 e ss., e a A. LIVA, *Notariato e documento* . . . , cit., pp. 23-26, 54-58.

²³ G. COSTAMAGNA, *Dalla « charta » all'« instrumentum »* . . . , cit., pp. 10-11.

²⁴ Si rimanda, per esempi, alle fonti di cui alla nota 2.

vata anche dal *signum* che egli faceva precedere alla sottoscrizione, composto di reminiscenze di note tachigrafiche unite ad un elemento invocativo; questo *signum* aveva lo scopo non solo di rendere meno facili le eventuali falsificazioni, ma serviva anche a sottolineare la particolare posizione giuridica e sociale di chi sottoscriveva²⁵. Un controllo effettuato sugli originali conservati negli Archivi novaresi²⁶ permette di notare come in città e nel territorio verso la fine del secolo questo *signum* cominciasse ad assumere forme personalizzate, almeno in qualche elemento, quasi contemporaneamente a quanto si verificava nell'area milanese²⁷.

D'altra parte, è il momento in cui la scrittura ha ormai quasi del tutto modificato le forme corsive, ispessendo i tratti e assumendo compostezza ed equilibrio di rapporti fra lettere comprese fra le due e le quattro linee parallele che sono proprie della minuscola documentaria²⁸.

Altri indizi di quello « spirito dei tempi nuovi »²⁹ che investe la « charta », senza peraltro modificarne per il momento le caratteristiche esterne, sono l'inserimento, a partire dall'ultimo ventennio del secolo³⁰, di un « breve » relativo a pattuizioni speciali quali, ad es., la *promissio* della moglie di accettare la vendita di beni fatta dal marito, aggiunto dopo la sottoscrizione del notaio, con la sola indicazione dei testi, senza che venga ripetuta la sottoscrizione del notaio neanche nella forma « in-

²⁵ Così ritiene il Costamagna, che ha dedicato al *signum* e alla sua evoluzione grafica numerose pagine (*Alle origini...*, cit., pp. 243-254). Sul *signum*, cfr. anche L. CERIONI, *Sugli atti e i loro estensori*, in « Arch. St. L. », 1975, pp. 118-131.

²⁶ V. fonti a nota 2.

²⁷ E' stato possibile effettuare il controllo grazie al fatto di avere a disposizione, per donazione fatta da Caterina Santoro, le fotografie di tutti gli atti privati milanesi del sec. XI, editi nell'opera cit. a nota 17.

²⁸ Sarebbe interessante, a questo proposito, delineare per il sec. XI l'evoluzione della scrittura nel Novarese attraverso le pergamene conservate negli Archivi di Novara e di Torino.

Per la scrittura e la cultura a Novara fino al Mille si veda: E. CAU, *Scrittura e cultura a Novara (secoli VIII-X)*, in « Ricerche Medievali », VI-IX, 1971-74, in onore di B. Pagnin, pp. 1-87.

²⁹ Così inizia il titolo di un interessante articolo di Cesare Manaresi, che delinea appunto gli elementi che concorrono a preparare il passaggio da « charta » ad « instrumentum » nel territorio lombardo (*Spirito dei tempi nuovi nei documenti privati lombardi del periodo precomunale*, in « Atti e memorie del I Congresso Storico Lombardo (Como 21-22 maggio, Varese 23 maggio 1936), Milano 1937, pp. 77-85.

³⁰ *Le carte di S. Maria...*, II, n. CCLXIII; G. FORNASERI, op. cit. n. XXXIII.

terfui et scripsi »; la scrittura di due atti, uno di seguito all'altro, sulla stessa pergamena³¹; la scomparsa, come si è visto, nella sottoscrizione dell'autore della locuzione « . . . et ei relecta est ».

Ora, se sul finire del secolo XI il fattore estetico rivela un mutamento di gusto strettamente legato a motivi storico sociali, se l'inserimento di elementi nuovi nella pergamena è indizio che prelude alla mutata posizione del rogatario nei confronti della documentazione, elementi più validi diplomaticamente concorrono a preparare il passaggio all'« instrumentum » che avverrà, di fatto, soltanto un secolo più tardi.

Le notizie dorsali che fino a quegli anni, anche perché scritte per lo più in note tachigrafiche³² si potevano considerare semplici appunti³³ che servivano al notaio per stendere l'atto che legava la propria validità e quella del negozio giuridico all'adempimento delle formalità già accennate, con la scomparsa dal 1075³⁴ dell'uso della tachigrafia a favore della scrittura usuale, acquistano valore giuridico così che, non più stese solo sul verso della pergamena, diventano annotazioni che costituiscono il momento primo della documentazione e del negozio giuridico che con esse si compie.

Dal punto di vista diplomatico, nel territorio lombardo è la sottoscrizione notarile a un atto del 1094, citato come esempio da giuristi e

³¹ Si veda, ad es. *Le carte di S. Maria . . .*, II, nn. CCLXII, CCLXIX; G. FORNASERI, op. cit., n. XXXII.

³² A Novara in note tachigrafiche è rimasta una sola notizia dorsale relativa all'atto scritto sul *recto* in data 5 aprile 1016: Archivio diocesano, Documentari, Q, n. 24. E' edita e commentata da L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia sillabica nelle carte italiane*, parte II, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano* » n. 33, p. 25, n. 15, ora in L. SCHIAPARELLI, *Note paleografiche (1910-1932)* raccolte a cura di G. Cencetti, Torino, 1969, p. 75, n. 15.

³³ Per approfondire la questione relativa alla natura e al valore giuridico di questi appunti legati al significato della *traditio chartae* (accennata a nota 22), si rimanda all'ampio lavoro di Giorgio Cencetti, *La « rogatio » nelle carte Bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, ora in *Notariato medievale Bolognese*, I (Scritti di G. Cencetti), Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1977, pp. 217-352 e alla bibliografia ivi citata.

³⁴ Cfr. G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia notarile nell'avvento dell'abbreviatura*, ora in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica*, Roma, Fonti e studi del « *Corpus membranarum Italicarum* », 1972, pp. 303-336; *Alle origini . . .*, cit., p. 262.

dipomatisti, che rivela la nuova interpretazione e il mutato significato del verbo *tradere*, che viene a coincidere con lo scrivere queste annotazioni, dalle quali un notaio può redigere in pubblica forma dopo la morte del rogatario³⁵.

In realtà a Novara già una decina di anni prima due notai per negozi giuridici diversi, casualmente, a distanza di un giorno l'uno dall'altro, rispettivamente il 5 e il 6 marzo 1083, avevano fatto il *signum manus* per gli autori, uno « comes », l'altro « subdiaconus » — che non avevano potuto apporre la sottoscrizione autografa perché improvvisamente deceduti — con la seguente motivazione: « Signum manus suprascripti Vuidoni comiti qui anc cartam fieri rogavi et pro morte subitanea firmare non potuit »³⁶, e « Signum manus Petri subdiaconi qui ac cartam vendicionis fieri rogavit set propter subitanea mortem scribere non potuit »³⁷. Il che stava a significare che per la stesura del *mundum* non era più necessaria la presenza dell'autore dal momento che avevano valore giuridico gli appunti presi dal notaio.

Prima di passare ad esaminare nella documentazione del sec. XII l'apparire di elementi nuovi che affiancano le forme ormai stereotipate della vecchia « charta », si ritiene meriti un cenno l'uso, a partire dalla metà del sec. XI, di un « breve »³⁸, che si discosta nelle forme esteriori, anche se non nella sostanza, dallo schema del « breve recordacionis » tracciato dal Costamagna per Genova³⁹, e che verrà usato con una frequenza sempre maggiore nel secolo successivo. Nel protocollo c'è il se-

³⁵ La sottoscrizione all'atto di S. Maria del Monte presso Varese del novembre 1094 suona così: « Ego Arnaldus notarius hanc cartam, quam Warimbertus notarius tradavit et pro subitanea morte scribere nequivit, scripsi . . . » (cfr. C. MANARESI, *Regestum S. Mariae de Monte Vellate*, Roma, 1937, pp. 39, n. 54; *Spirito dei tempi* . . ., cit., p. 80; G. COSTAMAGNA, *Alle origini* . . ., cit., p. 262).

³⁶ Archivio diocesano, Documentari, F, n. 33; cfr. anche *Le carte di S. Maria* . . ., II, n. CCXLVII. Si veda anche l'atto del 6 marzo, analogo (ivi, n. CCXLVIII).

³⁷ Il *signum* è preceduto dal segno di croce: Archivio diocesano, Documentari, F, n. 34; cfr. *Le carte di S. Maria* . . ., II, n. CCXLIX.

³⁸ Sul « breve » cfr. anche G. VITTANI, *Diplomatica*, Milano, 1914-15, p. 150 e ss.

³⁹ Quasi sempre privo della sottoscrizione dell'autore e dei testi (cfr. *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1970, p. 41).

gno di tabellionato (anche se non sempre), parte della data cronica, cioè giorno della settimana e del mese (Die sabati . . .), data topica con precisazione del luogo in cui è stato steso l'atto (. . . civitate Novarie, in cammera . . .); nel testo l'anticipazione generica della presenza dei testi (Presentia bonorum hominum . . .), l'indicazione della natura dell'atto (d . . . investivit . . . nominative . . ., oppure finem et refutationem fecit . . .); nell'escatocollo: l'indicazione « Factum est oc anno . . ., suprascripto die . . ., inditione . . . Actum . . ., feliciter » (o solo una delle due locuzioni); la sottoscrizione autografa o con il *signum manus* dell'autore, i *signa manuum* dei testi, la sottoscrizione del notaio che dice: « interfui et hoc breve rogatus scripsi »⁴⁰. Dai primi decenni del sec. XII, a parte le eccezioni, si nota come i *signa manuum* dei testi vengano sostituiti dalla menzione: « Interfuerunt testes . . . » seguita dai nomi di persona⁴¹, e dalla metà del secolo anche la sottoscrizione dell'autore scompare⁴²; la sottoscrizione del notaio permane nelle espressioni « interfui et ab utraque parte rogatus hoc breve scripsi »⁴³, oppure « interfui et hoc breve rogatus scribere feci et subscripsi »⁴⁴.

La ragione dell'uso sempre più diffuso nel sec. XII del « breve » caratterizzato dalla data cronica divisa fra protocollo ed escatocollo secondo una consuetudine che non è limitata a questa zona⁴⁵ potrebbe essere dettata, trattandosi per lo più di investiture, dalla necessità di abbreviare i tempi di consegna del documento al richiedente: quindici giorni per gli abitanti della città e sobborghi contro i due mesi per la « charta »⁴⁶. D'altra parte, la natura giuridica di questi atti e il rarefarsi delle formule dell'escatocollo fino alla loro scomparsa a vantaggio della sola sottoscri-

⁴⁰ V. atti del 1054, 1073, ss. (*Le carte di S. Maria . . .*, II, nn. CCIV, CCXXX, ss.).

⁴¹ V., ad es., atto del 23 settembre 1129 (*Le carte di S. Maria . . .*, II, n. CCCXIV).

⁴² Così in atto del 1152 (ivi, n. CCCLXXII).

⁴³ *Le carte di S. Maria . . .*, II, n. CCCLXX.

⁴⁴ Ivi, II, n. CDVIII. Si veda anche Archivio di Stato di Novara, Fondo Ospedale Maggiore, Cod. I, cc. 11t, 70r.

⁴⁵ Altrove però molto meno usato: v., ad es., Tortona: F. GABOTTO, V. LEGÈ, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona*, (BSSS, XXIX), nn. XXVIII, XXXI.

⁴⁶ Questi termini di tempo si trovano indicati negli Statuti cittadini (*Statuta communitatis Novariae anno MCCLXXVII lata collegit et notis auxit A. Ceruti*, Novara, 1879, cap. CLXX - *De notariis*, p. 83).

zione notarile si pensa abbiano contribuito a creare le condizioni ideali, preparate dall'evoluzione storica dei tempi, che caratterizzano il passaggio all'« instrumentum », nel quale la credibilità non sarà più legata alle formalità necessarie per la « charta », ma sarà affidata alla « fides publica » del rogatario.

Seguendo lo schema tracciato nell'esaminare le *publicationes* del documento del secolo precedente, si può notare che il primo elemento che denuncia nel protocollo un certo « modernismo » proviene dall'influenza della scuola bolognese: si tratta della « consuetudo Bononiensis », come viene chiamata, per il computo del mese, usata nella « charta » come nel « breve » a partire dal 1146⁴⁷, che entrerà stabilmente nell'uso locale⁴⁸ così come l'indizione romana sarà largamente adoperata accanto a quella greca⁴⁹.

Questi elementi, soprattutto il primo, sono legati all'apparire delle *renunciaciones*⁵⁰ ai benefici previsti dal risorto studio del diritto romano che da Bologna si andava diffondendo nell'Italia Settentrionale. Poiché l'aspetto giuridico non rientra nell'indagine diplomatica che si sta conducendo, non ci si sofferma ad esaminarle: ci basti segnalare che le prime compaiono nel 1155, se non si va errati, in un atto del lago d'Orta,

⁴⁷ G. FORNASERI, op. cit., nn. XXXVIII, XXXIX, ss.; *Le carte di S. Maria...*, II, nn. CDVIII, CDIX, ss.

⁴⁸ Rarissimo invece — solo due esempi negli anni 1155 e 1156 (*Le carte di S. Maria...*, II, nn. CCCLXXXVI, CCCXCII) — il sistema detto dell'« ante kalendas », che consisteva nell'anticipare di un giorno il computo romano. Questo uso, che il Manaresi (*Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, 1919, pp. XV-XVI) riteneva fosse solo milanese e cominciasse dalla fine del sec. XII, in realtà era già adottato all'inizio del secolo con grande frequenza a Vercelli, Biella e in altre zone della regione subalpina. Una ricerca di Rosario Ordano, da cui si ricavano questi dati fa rilevare anche come zone confinanti abbiano usi diversi: esaminando infatti i documenti di Novara che si trova a metà strada fra Milano e Vercelli, egli nota come non fosse praticamente mai usata, mentre usatissimo è il computo del « mese entrante e del mese uscente »; a Vercelli accade il contrario: quest'ultimo metodo è usato solo nel 2,1 % dei documenti contro il 54,3 % del sistema dell'« ante kalendas » (*L'anomala formula dell'« ante kalendas »*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », 1974, I, pp. 305-312).

⁴⁹ Si veda, ad es., *Le carte di S. Maria...*, II, nn. CCCXI, CCCLXI, CCCLXXIII, ss.

⁵⁰ Sono largamente descritte da Rolandino nella *Summa totius artis notariae*, ristampa anastatica a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1977, cc. 451 v - 461. Per Milano, v. A. LIVA, op. cit., p. 90 e ss.

datato 13 marzo da Omegna⁵¹, e sono la « nova constitutio que dicitur 'De duobus reis debendi' », l'« epistula divi Adriani » e l'« exceptio non numerate pecunie », di cui le prime due a favore dei fideiussori.

Sono però le formule dell'escatocollo che danno l'esatta portata dell'evoluzione che si compie in ritardo rispetto a Bologna⁵² e a Genova⁵³ e avviene quasi contemporaneamente a Milano⁵⁴.

Se si osserva la sottoscrizione dell'autore, è possibile notare che anche nel caso egli sappia scrivere, essa è fatta quasi sempre dal notaio⁵⁵: elemento questo che conferma che il cambiamento della posizione del notaio nei confronti del *mundum* è ormai un dato di fatto.

I *signa manuum* dell'autore e dei testi scompaiono quasi contemporaneamente nell'ultimo ventennio del secolo⁵⁶ mentre, parallelamente, nella *dispositio* si sostituisce la forma oggettiva a quella soggettiva.

Nella sottoscrizione del rogatario il verbo *tradere* e la locuzione *post traditam* per quei precedenti cui si è accennato dalla metà del secolo sono da intendersi nel nuovo significato. Nel 1159 si legge: « Ego . . . notarius sacri palatii interfui et hanc cartulam tradidi et post traditam scribere feci et subscripsi »⁵⁷. Nel 1162 il rogatario è ancora più preciso: . . . hanc cartulam vendicionis tradidi et post traditam duas cartulas in uno tenore scriptas suprascriptis emptoribus dedi, quarum hanc ego scripsi et alteram scribi feci et subscripsi »⁵⁸.

Si pensa che il verbo *tradere* sia ormai da intendersi riferito all'abbreviatura, anche se bisogna ricorrere a documenti del secondo decennio del Duecento per trovare usati i termini « instrumentum » e « imbreviatura » collegati in successione tra loro: nel 1219 un notaio ha mandato per

⁵¹ G. FORNASERI, op. cit., n. XXXIX.

⁵² Dove avviene all'inizio del secolo: cfr. G. COSTAMAGNA, *Dalla « charta » . . .*, cit., p. 14 e ss.

⁵³ Verso la metà del secolo: cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova . . .*, cit., p. 52 e ss.

⁵⁴ Intorno all'ultimo decennio del secolo: cfr. A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano . . .*, cit., p. 59 e s.

⁵⁵ V., ad es., atti del 1166 e 1172 (*Le carte di S. Maria . . .*, II, n. CDXXXII; III, n. CDLXII).

⁵⁶ *Le carte di S. Maria . . .*, III, nn. CDLXXXVI, DXXXI, ss.

⁵⁷ *Le carte di S. Maria . . .*, II, n. CDVI.

⁵⁸ Ivi, II, n. CDXV.

autenticare « et in formam instrumenti redigerem imbreviaturam . . . »⁵⁹; in un documento del 1220 sono invece citati atti di contratti precedenti « . . . scriptis seu abreviatis vel traditis per . . . notarium »⁶⁰. In quest'ultimo caso resta il dubbio se considerare i verbi *abreviare vel tradere* due sinonimi, come parrebbe probabile, o se ritenerli espressione di successive fasi di redazione⁶¹.

Una considerazione, infine, sul *signum* che precede la sottoscrizione del notaio⁶²: nella maggior parte dei casi esso è composto da una struttura essenziale contenente un elemento invocativo, in questo periodo per lo più il segno di croce, sul quale vengono inserite le iniziali del nome e cognome, completato con segni geometrici⁶³. Detto *signum* viene di consuetudine riportato nelle copie autentiche⁶⁴, come risulta dalle sottoscrizioni coeve alla copia di un atto del 1173, che si cita come esempio: i notai che autenticano dichiarano: « . . . hauthenticum huius sanum et integrum cum ambabus notulis et subscriptione vidi . . . », lo scrittore: « . . . autenticum huius factum per Petrum notarium cum ambabus notulis et cum subscriptione dicti Petri sanum et integrum vidi et legi et ad instar illius hoc exemplum nisi forte litteram vel sillabam plus minusve continens et notulis et subscriptione scripsi et subscripsi »⁶⁵. Il che è di enorme vantaggio sotto l'aspetto diplomatico sia per completare atti danneggiati sia per riconoscere i falsi.

⁵⁹ G. FURNASERI, op. cit., n. LV.

⁶⁰ Ivi, n. LVI.

⁶¹ Su questo argomento si rimanda a G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, ora in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica*, cit., pp. 237-302.

⁶² « . . . propriam notam apponere teneatur »: così gli *Statuta . . .*, cit., p. 84.

⁶³ Si rimanda alle fonti archivistiche della nota 2. Per un confronto con il *signum* di notai milanesi, cfr. A. LIVA, *Notariato . . .*, cit., pp. 67-68.

⁶⁴ Rolandino, invece, indicando le modalità da osservarsi nel caso di estrazione di copia, sembra escludere la riproduzione del *signum* del rogatario: « . . . non tenearis ponere signum eius », e, più oltre: « . . . et subsequenter per ordinem exemplabis prout in originali invenies, cum autem omnia scripta erunt et etiam nomen tabellionis originalis, praeter signum eius quod nullo modo scribere teneris . . . » (*Summa totius artis notariae*, cit., cap. X: « De exemplificationibus et refectionibus scripturarum », cc. 396v-397).

⁶⁵ *Le carte di S. Maria . . .*, III, n. CDLXVI.